



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

c.a.p. 24020 – tel. 035 740001 fax 035 740069

e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it - e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it

Deliberazione di **C. C. n. 49** seduta del **13-12-2017**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciassette** addì **tedici** del mese di **dicembre**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres./Ass.</i>
GIACOMO AIAZZI	SINDACO	Presente
SIMONA IMBERTI	CONSIGLIERE ANZIANO	Presente
ENZO POLI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVAN BATTISTA BERNARDI	CONSIGLIERE	Presente
DUILIO RUGGERI	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA IMBERTI	CONSIGLIERE	Presente
AGOSTINO MACALLI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPE LANFRANCHI	CONSIGLIERE	Presente
<i>Totale</i>		Presenti 8 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Signor GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018

PARERI PREVENTIVI

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera in esame.

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

Illustra l'argomento la dr.ssa Muci Simonetta, responsabile dei servizi finanziari del Comune di Casnigo, appositamente invitata alla seduta consiliare.

Il cons. Poli chiede quali siano i servizi indivisibili. Successivamente fa presente che l'argomento si poteva comunque ridiscutere in commissione anche per valutare se incrementare o meno l'aliquota.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la componente riferita ai servizi si articola, tra l'altro, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

VISTE le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili TASI;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n. 68, nonché in ultimo la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che le aliquote e le tariffe dei tributi Comunali possono essere deliberate entro il termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione del Bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10.03.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'Imposta Unica Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28.02.2017 con la quale è stata approvata per l'anno 2017, a decorrere dal 01.01.2017, l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente dell'Imposta Unica Comunale pari all'1,0 per mille per tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili;

VISTO l'articolo 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove si prevede che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, [...] le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuali ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizi cimiteriali	€ 29.900,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€ 45.200,00
Servizi socio-assistenziali (fondo sociale)	€ 117.000,00
Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica	€ 46.150,00
Servizio di spazzamento neve	€ 14.000,00

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'ergazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di **CONFERMARE** anche per l'anno 2018 l'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili approvata per il 2017 con la sopra richiamata delibera di Consiglio n. 11/2017;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Lanfranchi e Macalli) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) Di determinare l' **ALIQUOTA** 1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018, confermando l' aliquota prevista per l'anno 2017;

3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2017, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2018, l' aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

4) Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizi cimiteriali	€ 29.900,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€ 45.200,00
Servizi socio-assistenziali (fondo sociale)	€ 117.000,00
Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica	€ 46.150,00
Servizio di spazzamento neve	€ 14.000,00

6) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018 ;

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 9 del 10.03.2014;

8) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con n. n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Lanfranchi e Macalli) espressi nelle forme di legge.

*Deliberazione di C.C. n. 49 del 13-12-2017
(COPIA)*

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(f.to: GIACOMO AIAZZI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

- In esecuzione all'art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l'incaricato della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 20-12-2017 a tutto il 04-01-2018
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il **30-12-2017**, salvo il caso in cui la stessa non sia dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, lì 20-12-2017

**II RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO**
(F.to SIMONETTA MUCI)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 20-12-2017

**II RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(SIMONETTA MUCI)



La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.